

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 QUINDICESIMA RIUNIONE - 25 MARZO E 3 APRILE 1997 - RISPOSTE AI QUESITI

1. QUESITI RELATIVI ALLE EROGAZIONI

D. (M. Lombardo) Nel caso in cui successivamente alla chiusura dell'istruttoria sia già stato emanato il decreto di concessione provvisoria, a favore della "S.r.l.", un'azienda si trasformi da "S.r.l." a "S.p.A." si ritiene che sia sufficiente comunicare al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato l'avvenuta variazione solo per conoscenza, procedendo comunque all'erogazione della quota di contributo richiesta senza aspettare conferma da Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, tenuto conto che non si ravvisa un cambiamento nella titolarità delle agevolazioni. Per lo stesso motivo non si ritiene di dover richiedere certificazione antimafia aggiornata.

R. *Nel caso in cui l'impresa titolare della concessione provvisoria modifichi la propria forma giuridica, la banca deve darne comunicazione al Ministero dopo aver acquisito, nel caso in cui vi sia anche una modifica degli amministratori, una nuova certificazione antimafia. Il Ministero provvede, quindi, alla emissione di un decreto modificativo del precedente, in attesa del quale l'erogazione delle agevolazioni è sospesa.*

D. (Bav) In caso di trasformazione della sola forma e/o ragione sociale dell'impresa beneficiaria, non accompagnata da variazioni dei componenti l'Organo di amministrazione e/o da variazioni sostanziali dell'oggetto sociale, ai fini dell'erogazione delle quote annuali di contributo è necessario darne preventiva comunicazione al Ministero dell'Industria ed attendere il suo successivo benestare all'erogazione?

R. *La modifica della denominazione o della ragione sociale dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni devono essere comunicate tempestivamente al Ministero per il conseguente provvedimento di presa d'atto, anche se non accompagnate da variazioni dei componenti l'Organo di Amministrazione. Qualora la modifica della forma giuridica, e non anche della denominazione, si accompagni alla variazione degli amministratori, la banca, prima di darne comunicazione al Ministero, deve richiedere una nuova certificazione antimafia, i cui esiti indicherà nella comunicazione medesima. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di che trattasi, l'erogazione delle agevolazioni deve essere sospesa.*

D. (Bav) Al verificarsi di variazioni dei componenti l'Organo di amministrazione dell'impresa beneficiaria prima dell'erogazione delle quote annuali del contributo va sempre richiesto l'aggiornamento della certificazione antimafia?

R. *La semplice variazione di uno o più degli amministratori non comporta la richiesta di una nuova certificazione antimafia, a meno che non si debba procedere, al contempo, alla sostituzione o alla modifica del decreto di concessione già emesso.*

D. (Bav) Per le ditte individuali in contabilità semplificata il prospetto delle attività e delle passività redatto secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del c.c. deve essere acquisito preventivamente rispetto a ciascuna erogazione delle quote di agevolazioni

onde verificare preliminarmente la parte del capitale proprio già effettivamente apportato o invece detto prospetto può essere acquisito “anno per anno”, anche in data successiva alle rispettive erogazioni medesime?

R. *L'erogazione delle agevolazioni in favore delle ditte individuali non è vincolata ad alcuna documentazione comprovante l'apporto di nuovo capitale. I prospetti delle attività e passività redatti secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti c.c. devono essere acquisiti dalla banca concessionaria anno per anno ai fini della verifica a consuntivo del valore dell'indicatore n. 1 (cfr. punto 6.6 della circolare n. 38522/95).*

D. (Bav) Le sottoscrizioni delle fidejussioni bancarie e delle polizze di assicurazione da esibire in sede di richiesta della prima quota annuale di contributo devono essere autenticate? E' necessario che la Banca fidejubente e Compagnia di assicurazione notifichino l'avvenuto rilascio di dette garanzie al Ministero dell'Industria? Tali notifiche devono essere effettuate in forme particolari (atto pubblico, scritture private autenticate)?

D. (B. Napoli) Nel caso di anticipazione garantita da polizza assicurativa, si chiede se sia necessario che la firma dell'Agente di assicurazioni che sottoscrive la polizza venga autenticata da un notaio che ne certifichi, altresì, anche i poteri per impegnare validamente la compagnia

R. *Qualora l'impresa richieda l'erogazione della prima quota come anticipazione, deve produrre la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa che, ferma restando la valutazione della banca concessionaria sulle garanzie già prodotte, dovrà recare la firma autenticata e l'attestazione dei poteri di firma, a meno che sia la stessa banca concessionaria a rilasciarla. La fideiussione o la polizza assicurativa non deve essere notificata al Ministero.*

D. (M. Toscano) Si verificano casi nei quali le Società beneficiarie hanno nel frattempo variato, rispetto a quanto riportato in sede istruttoria e conseguentemente nel D.M. di concessione provvisoria, la propria denominazione/ragione sociale e/o forma giuridica. Si verificano altresì casi di variazione dell'ubicazione dell'unità produttiva oggetto degli investimenti, a causa di errore materiale in sede di presentazione della domanda o - per i nuovi impianti - per diversa scelta imprenditoriale, sempre peraltro nell'ambito della stessa area agevolativa originaria. Tali variazioni non modificano in alcun modo le caratteristiche e le finalità dei progetti, né hanno rilevanza alcuna ai fini della graduatoria redatta. Si richiede pertanto, in considerazione del ruolo di ente istruttore svolto dalla Banche concessionarie, che la stessa Banca concessionaria possa comunque procedere, fermo restando l'obbligo di dare comunicazione al M.I.C.A. delle variazioni intercorse, all'erogazione dei contributi in favore di dette imprese senza attendere formale conferma dallo stesso M.I.C.A.

R. *Nei casi in cui le variazioni della denominazione/ragione sociale e/o della forma giuridica dell'impresa beneficiaria e/o dell'ubicazione dell'unità produttiva siano causate da errori materiali della banca concessionaria, ferma restando la necessità che quest'ultima ne dia tempestiva comunicazione al Ministero per i conseguenti adempimenti (prese d'atto o decreti di modifica), può procedersi all'erogazione delle agevolazioni. Qualora, invece, dette variazioni siano imputabili ad effettive modifiche intervenute successivamente al periodo istruttorio, la banca deve sospendere l'erogazione delle agevolazioni e comunicare le modifiche stesse al Ministero, fornendo tutti gli elementi necessari per gli adempimenti di quest'ultimo, ivi compresi, nei casi in cui necessaria, gli esiti della nuova certificazione antimafia, ovvero, nel caso di una diversa ubicazione dell'unità produttiva, gli esiti degli accertamenti sulla sussistenza della validità tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa.*

D. (B. Napoli) Nel caso di spese relative a macchinari complessi per la cui realizzazione la ditta ha già corrisposto al fornitore anticipi regolarmente fatturati, si chiede di poter conoscere se il relativo

importo possa essere considerato ai fini del computo del S.A.L. nella dichiarazione di cui al punto B2 dell'allegato n. 10 alla circolare n. 38522/95, tenuto conto che nella stessa è previsto che l'imprenditore attesti la presenza dei macchinari presso l'unità produttiva (penultimo alinea dell'allegato 10a).

R. Il punto B2 dell'allegato n. 10 alla circolare n. 38522/95 fa esplicito riferimento, in relazione alla dichiarazione dell'impresa sulle spese sostenute per l'erogazione, a ".....macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati e presenti in azienda": La formulazione richiamata non consente, pertanto, che tra le spese dichiarate per lo stato d'avanzamento possano essere incluse quelle relative ad acconti per beni in costruzione presso i fornitori.

D. (M. Venezia) Un'azienda manifatturiera operante nel settore della fabbricazione di alimenti, ha presentato domanda di agevolazioni per un'iniziativa definita come "nuovo impianto e trasferimento". Il programma complessivo, ritenuto tecnicamente valido, è stato ridotto del valore del cespite già utilizzato, che verrà a suo tempo dismesso secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del D.M. n. 527/95. L'azienda è nella fase di realizzazione del programma di investimenti e trova difficoltà a compilare il modello "Allegato n. 10a", previsto dalla circolare n. 38522/95, in quanto la spesa è stata sostenuta per un importo superiore a quello indicato nella istruttoria e riportato nel decreto di concessione, che, essendo depurato del valore del complesso attualmente in uso, ed oggetto di futura cessione, non si presta alla percentualizzazione dei reali investimenti necessari al completamento del programma. Una soluzione potrebbe essere trovata nel modificare detto allegato nel punto dove vengono indicate le spese ritenute ammissibili dal decreto, integrandole con quelle che effettivamente devono venir sostenute per la completa realizzazione del complessivo programma.

R. Nel caso in cui, per una iniziativa di trasferimento, il costo del progetto venga diminuito del valore dei cespiti utilizzati e non più reimpiegati, dal momento che è detto costo del progetto quello ritenuto congruo ed ammissibile e posto a base della diminuzione, è esso stesso che deve essere sostenuto e documentato per intero dall'impresa beneficiaria per il completo ottenimento delle agevolazioni concesse. Da ciò ne deriva che nell'allegato 10a alla circolare n. 38522/95 devono essere indicate, quali "spese ritenute ammissibili", quelle corrispondenti al suddetto costo del progetto (magari richiamando, con una nota, "al lordo del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati") e quali "spese sostenute", quelle del progetto effettivamente comprovabili, alla data della dichiarazione di cui si tratta, attraverso i documenti di spesa.

D. (EPF) Prima di erogare, ad un'impresa, la prima quota di contributo si è ritenuto opportuno disporre un sopralluogo tecnico per accertare la regolarità della realizzazione del programma di investimento, risultando lo stesso interamente realizzato. Da tale sopralluogo è emerso che talune fatture riportano una data antecedente a quella di avvio del programma e alcune altre sono successive alla data di ultimazione del programma stesso. Si precisa che la data di avvio del programma è stata indicata dall'impresa nel modulo di domanda e che la data di ultimazione è stata indicata dalla stessa impresa nella dichiarazione di ultimazione del programma, entrambe rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L'importo degli investimenti dichiarato dall'impresa è pari a £. 441.100.000 anziché di £. 381.606.703 come risulta dalla verifica effettuata, configurandosi in tal caso una possibile dichiarazione non veritiera. Si richiede come la banca concessionaria debba comportarsi sia per quanto riguarda l'erogazione e per l'eventuale dichiarazione non veritiera.

D. (Irfis) Alcune iniziative risultano avviate a realizzazione anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazione a valere sulla seconda applicazione della L. 488/92. Al riguardo possono essere individuate due fattispecie : iniziative per le quali, pur a fronte di un significativo stato d'avanzamento lavori, non siano stati ancora emessi titoli di spesa ; iniziative per le quali parte

della documentazione di spesa è anteriore alla data di presentazione della domanda. Si chiede se l'avvio a realizzazione del programma di investimenti in data anteriore alla data di presentazione della domanda comporti automaticamente la non agevolabilità dell'iniziativa o se (come ritiene questo Mediocredito) debbano soltanto essere escluse le spese i cui relativi titoli abbiano data antecedente a quella della domanda.

R. Per quanto concerne le spese precedenti all'avvio a realizzazione del programma o successive all'ultimazione dello stesso, ancorchè pertinenti al programma stesso, è da intendere che l'impresa abbia rinunciato, com'è sua facoltà, alle relative agevolazioni della L. n. 488/92. Esse, pertanto, vanno escluse dal computo delle agevolazioni. La stessa considerazione vale per le spese antecedenti la data di presentazione della domanda, nel caso di ammissibilità successiva alla stessa data, ovvero per quelle successive al termine ultimo di 48 o 54 mesi consentito per l'ultimazione (fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto specificato al punto 9.1 della circolare n. 38522/95 in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati). Per quanto concerne l'erogazione della prima quota, la banca potrà procedere all'erogazione, ai sensi del punto 7.3 della circolare n. 38522/95, dopo aver effettuato il ricalcolo delle singole quote costanti erogabili a fronte dell'importo complessivo aggiornato degli investimenti. Per quanto concerne, infine, la dichiarazione non veritiera, qualora non si riscontrassero elementi di dolo, si può considerare come mero errore di interpretazione della normativa da parte dell'impresa.

D. (EPF) Il decreto di concessione provvisoria, all'art. 6, prevede tra le subordinate una condizione di riequilibrio finanziario per complessive £. 1.300.000.000, di cui non meno di £. 0 interni. Già in sede istruttoria era stato valutato il bilancio 1995 che aveva conseguito utili per 700 milioni senza che tale importo contribuisse al valore del capitale proprio necessario alla formazione dell'indicatore. Ciò nonostante la situazione dell'impresa risultava con un margine di struttura negativo per cui fu posta la condizione di riequilibrio per 1.300 milioni. In sede di prima erogazione e per l'assolvimento di tale subordinata, l'impresa ha presentato un verbale di assemblea straordinaria per aumento di capitale sociale di ulteriori 1.300 milioni utilizzando utili accantonati nel '95 pari a 700 milioni e per il '96 pari ad ulteriori 600 milioni.

R. Secondo quanto esposto dalla banca concessionaria, l'utile '95 di 700 milioni era stato già valutato prima di identificare in 1.300 milioni l'intervento necessario al riequilibrio finanziario ; lo stesso importo, pertanto, non può essere positivamente valutato sotto forma di aumento di capitale sociale, fatte salve le valutazioni della banca concessionaria alla luce delle eventuali variazioni dell'assetto patrimoniale aziendale frattanto intervenute.

2. QUESITI RELATIVI ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA

D. (M. Lombardo) Si prospetta il caso in cui una società che esercita attività di escavazione di blocchi di marmo, nell'impossibilità di rinnovare il contratto di affitto con altra società intestataria della concessione per l'escavazione, intenda costituire con quest'ultima un'associazione in partecipazione, ricoprendo il ruolo di associante. Tenuto conto che l'associante, manterrebbe la propria personalità giuridica e gestirebbe l'attività in questione effettuandola con attrezzature e dipendenti propri, si ritiene che possa presentare domanda di agevolazione ai sensi della legge 488/92.

R. L'impresa che presenta la domanda di agevolazioni deve soddisfare per essere agevolata, tutte le condizioni di ammissibilità fissate dalla normativa di cui si tratta, ivi compresa la disponibilità, a titolo di proprietà, locazione o altro, dell'unità produttiva nella quale svolge la propria attività e intende promuovere il programma di investimenti per almeno cinque anni successivi alla data di

entrata in funzione dei beni agevolati. E' fatta salva, in ogni caso, la valutazione della banca concessionaria circa il pieno rispetto alla norme vigenti della forma associativa prospettata.

D. (B . di Napoli) Una società (PMI), operante nel settore manifatturiero, ha presentato domanda di agevolazione per un programma di nuovo impianto da realizzare in un Comune ubicato nella Provincia di Avellino (intensità agevolativa 40% ESN+15% ESL), attualmente in corso di istruttoria. Successivamente, la stessa ha valutato l'opportunità di attuare il medesimo programma in un zona poco distante, ma appartenente alla Provincia di Benevento (intensità agevolativa 50%ESN+15%ESL), dichiarandosi disposta anche a rinunciare alla maggiore intensità agevolativa. Alla luce della circostanza, Vi preghiamo di chiarirci se la variazione in questione possa essere accolta, ovvero se il programma debba essere oggetto di una nuova domanda, a valere sulla nuova applicazione.

R. *Come già chiarito nella seduta n° 10 del 04/09/96 ad un precedente quesito formulato dalla BNL (18.23), la domanda di agevolazioni non può più essere considerata valida, venendo meno, con la modifica dell'intensità agevolativa massima, una delle condizioni richiamate nella risposta al citato quesito. La domanda potrà essere presentata, in relazione alla nuova ubicazione, per il bando successivo.*

D. (B . di Sardegna) Un'impresa di nuova costituzione ha proposto una nuova iniziativa ai sensi della L. 488 comportante investimenti fissi per L. 15.000 mln, oltre ai fabbisogni di capitale di esercizio per 4.000 mln. La copertura finanziaria è stata prevista con 9.000 mln di contributi L. 488, 6.000 mln con apporto dei soci (capitale proprio) e 4.000 mln con altri finanziamenti bancari. Alla richiesta della banca di indicare e documentare le fonti alle quali i soci intendono ricorrere per far fronte ai programmati apporti di mezzi propri, l'impresa ha risposto di non essere tenuta a fornire questo tipo di dettagli e di documentazione, essendo previsto dal regolamento il solo impegno formale ad effettuare detti apporti nella misura prevista. Alla luce di quanto previsto dall'art.6, comma 1, lettera c) del regolamento, riteniamo che un corretto adempimento del compito di accertare non possa prescindere dall'acquisizione di documenti ed informazioni idonei a dimostrare che esistono concrete possibilità che le previsioni possano realizzarsi e precisamente che nel caso in questione i soci siano in grado di effettuare gli apporti di cui si tratta, e cioè che già dispongano dei mezzi finanziari sufficienti o che potranno disporne nei tempi previsti tramite la trasformazione in liquidi di un patrimonio esistente ed accertabile, o tramite un cash-flow ragionevolmente conseguibile. L'impossibilità di accertare quanto sopra costituisce a nostro parere una valida motivazione per concludere negativamente l'istruttoria. A sostegno di questa tesi si possono anche richiamare le ultime 3 righe della risposta al quesito 2.27 "... la valutazione dell'aumento di capitale... ai fini della valutazione del piano finanziario di copertura degli investimenti è di stretta competenza della banca stessa". Riteniamo che un orientamento del Comitato che ricordi l'importanza di un rigoroso accertamento della copertura finanziaria, sarebbe utile per conferire maggiore omogeneità ai comportamenti delle banche concessionarie su questo punto.

R. *Si concorda con gli orientamenti della banca concessionaria, alla quale l'impresa, anche in virtù della propria autorizzazione sottoscritta in sede di domanda, deve consentire l'effettuazione di tutte le indagini ritenute necessarie fin dalla fase istruttoria.*

D. (B. Sicilia) L'azienda richiedente, in data 11 dicembre 1996, ottiene il decreto di omologazione relativo alla trasformazione da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata, apportando una lieve modifica alla ragione sociale. Il 31 dicembre dello stesso anno, la predetta azienda presenta a questa Banca una domanda di agevolazioni ai sensi della Legge 488/92, indicando nel frontespizio la vecchia denominazione sociale (S.a.s.), trascrivendo al punto A6 i

nominativi dei soci accomandatari e omettendo di riportare al punto A5 l'ammontare del capitale sociale, come previsto per le società di capitali. Dalla delibera assembleare di trasformazione si evince tuttavia che la compagine societaria rimane invariata, e che il rappresentante legale della S.a.s., sottoscrittore del modulo di domanda, è anche l'amministratore unico della nuova società S.r.l. Ciò posto, si richiede di conoscere se la domanda di agevolazioni in questione debba essere rigettata o restituita alla società per apportarvi le necessarie variazioni ed integrazioni.

R. Secondo quanto desumibile dal quesito, sembrerebbe trattarsi di mero errore materiale. Inoltre, considerato il fatto che il sottoscrittore della domanda sarebbe quello legittimato a farlo anche per conto della srl, si ritiene che la domanda di cui si tratta possa essere ritenuta valida. La banca concessionaria può acquisire i dati rettificati sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa.

D. (B. Napoli) La richiesta in oggetto si riferisce ad un nuovo impianto per la produzione di pasti precotti surgelati (cat. ISTAT 15.89.2). Trattasi di un investimento di compl.vi L.m. 7.632, ripartito in:

- primo Step di L.m. 4.832 che ha fruito (o fruirà delle agevolazioni ex Legge n. 44/86 (il cui tetto massimo, com'è noto, è di L.m. 5.000)

- secondo Step di L.m. 2.800 a fronte del quale si chiedono le agevolazioni ex Legge 488/92.

Il primo Step comprende L.m. 195 per studi di fattibilità e spese tecniche, L.m. 1.350 per opere murarie (prima parte dell'edificio industriale, palazzina uffici e parte delle sistemazioni esterne) e L.m. 3.287 per macchinari, attrezzature e impianti (linee complete di produzione per pasti precotti surgelati).

Il secondo Step comprende L.m. 300 per il suolo, L.m. 100 per ulteriori spese tecniche, L.m. 1.000 per una seconda parte dell'edificio industriale e L.m. 1.400 per celle frigorifere a 18° (Lm 800), per carrelli elevatori (L.m. 100) e per automezzi frigoriferi necessari per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti a destino (L.m. 500).

La tempistica indicata nel business plan è la seguente:

1° Step (L. 44786): inizio investimenti a giugno 1997, ultimazione a dicembre 1998; 1° anno a regime: 2000;

2° Step (L. 488/92): inizio investimenti a gennaio 1998, ultimazione a dicembre 2000; 1° anno a regime: 2001.

Secondo quanto affermato nel business plan esibito a corredo della domanda ex Legge 488, la capacità produttiva dell'azienda con la sola realizzazione del 1° Step sarebbe condizionata dall'insufficienza degli spazi destinati ai cicli produttivi, dall'assenza di celle frigorifere per la conservazione dei pasti surgelati prodotti e dalla mancanza degli automezzi frigoriferi necessari ad assicurare la continuità della catena del freddo richiesta dalla peculiare produzione; circostanze queste che determinerebbero una vera e propria strozzatura tra la capacità produttiva e la capacità di conservazione dello stabilimento.

Tali argomentazioni sarebbero alla base della decisione di realizzare il 2° Step beneficiando delle provvidenze della L. 488/92.

Si chiede:

a) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 e dall'art. 5 comma 3 del Regolamento di attuazione della L. 488/92, è ammissibile la domanda in oggetto, dal momento che le due domande di agevolazione, sebbene presentate da Enti diversi, in tempi successivi e riferite a distinti investimenti, sembrano riconducibili al medesimo programma (il 1° Step non sembra funzionale senza il 2°, come affermato dalla stessa richiedente, e tanto meno lo sarebbe il 2° senza il 1°)?

b) in caso affermativo, si ritiene che vada attribuita la tipologia di "ampliamento" all'iniziativa, ancorché l'impianto sia ancora da realizzare nella sua globalità?

c) se trattasi di ampliamento, come riteniamo, è lecito assumere come valori “precedenti” quelli che la ditta espone a raggiungimento dei traguardi previsti per il 1° Step (anno 2000) e come immobilizzi preesistenti quelli che la ditta afferma di consuntivare al 1° gennaio 1998 (anno di avvio degli investimenti del 2° Step), anche se trattasi di dati di previsione e quindi da verificare?

R. *Una domanda di agevolazioni può essere considerata ammissibile ai sensi della L. 488 solo se relativa ad un programma organico e funzionale, che venga chiaramente esposto, nella sua completezza, attraverso il modulo di domanda, la documentazione allo stesso allegata e, soprattutto, attraverso il business plan. A fronte del programma esposto, tuttavia, l'impresa può richiedere le agevolazioni della L. 488 solo su una parte dei beni allorché, come nel caso prospettato, per gli altri l'impresa stessa intende ricorrere ad altri aiuti di stato. In tale ultimo caso, la tipologia da attribuire all'iniziativa, così come i dati occupazionali e produttivi, sono quelli relativi al programma nel suo complesso, mentre i dati relativi al capitale proprio o alle date di avvio e ultimazione, devono essere riferiti alle spese a fronte delle quali l'impresa richiede le agevolazioni della L. 488. Il divieto, di cui all'art. 2, comma 3 del regolamento, di suddividere uno stesso programma su più domande è da riferire alla ipotesi di più domande sulla stessa L. 488.*

D. (B. Napoli) Domanda pervenuta con indicazione della richiesta delle agevolazioni, riportata solo in cifre, nella misura percentuale di 807.

R. *E' opportuno che la banca concessionaria accerti, anche attraverso l'ammontare delle agevolazioni indicate nel piano finanziario, che l'ultima cifra, il 7, sia piuttosto il simbolo “%”.*

D. (B. Napoli) Domanda pervenuta con indicazione della richiesta di agevolazioni riportata in cifre e lettere nella misura percentuale di 61,75.

R. *Dal momento che l'agevolazione massima richiesta deve essere espressa in punti percentuali interi, l'eventuale parte decimale non può essere presa in considerazione. Nel caso in esame, la percentuale da assumere è, pertanto, quella del 61%.*

D. (B. Napoli) Da parte di una ditta ammessa alle agevolazioni viene chiesto se l'intero nuovo impianto industriale oggetto del programma possa essere commissionato “chiavi in mano” ad un fornitore diverso da quello e/o da quelli originariamente previsti. La stessa ditta, nella fattispecie, chiede se sia possibile che il venditore del terreno e del capannone possa, nell'ottica della fornitura “chiavi in mano”, fornire anche i macchinari che a sua volta dovrebbe però acquistare da ditta costruttrice per poi rifatturarli, senza maggiorazione, alla ditta beneficiaria. Si precisa, inoltre, che nel caso di specie, il “fornitore chiavi in mano” sarebbe rappresentato da una società dello stesso gruppo aziendale.

R. *Riguardo al primo quesito non vi sono controindicazioni a meno che il cambio del fornitore non si accompagni al venir meno delle condizioni di ammissibilità. Per quanto concerne il secondo, la risposta è negativa in quanto il passaggio attraverso un soggetto intermedio tra il fornitore e l'impresa beneficiaria delle agevolazioni impedirebbe di poter considerare i beni “nuovi di fabbrica”, facendo venir meno, così, una delle condizioni per l'ammissione alle agevolazioni.*

D. (M. Toscana) Un'impresa ha presentato nel 1996 un progetto di ristrutturazione della propria unità produttiva ed è stato ammesso alle agevolazioni. Il programma di investimenti approvato prevede interventi per opere murarie sull'immobile per ca. £M. 100 e l'acquisto di macchinari per ca. £M. 400. L'impresa, per motivi di opportunità economica e produttiva nel frattempo intervenuti, richiede adesso di poter modificare l'investimento programmato procedendo, anziché alla ristrutturazione dell'unità produttiva esistente, alla realizzazione di una nuova unità produttiva per un costo di ca. £M. 150 nello stesso comune, a circa 1 Km di distanza dall'attuale, nella quale trasferire tutta l'attività, fermo restando l'acquisto dei macchinari già preventivati. Risulterebbero

verificate le condizioni previste per i trasferimenti e resterebbe naturalmente invariato l'importo complessivo degli investimenti approvati; anche del nuovo immobile l'azienda avrebbe la disponibilità per i previsti 5 anni dalla data di entrata in funzione. La variazione richiesta comporterebbe pertanto una modifica della tipologia dell'iniziativa da "ristrutturazione" a "trasferimento/nuovo impianto". Gli obiettivi produttivi ed economici che l'impresa si prefiggeva di ottenere con l'investimento programmato risulterebbero comunque assicurati, se non migliorati. I maggiori investimenti da realizzare, ancorchè non agevolati, troverebbero comunque adeguata copertura finanziaria. La modifica risulta inoltre del tutto ininfluenza ai fini della graduatoria redatta. Si ritiene pertanto che l'istanza dell'impresa possa essere accolta.

R. *Considerato che la natura produttiva dell'iniziativa non pare mutata (l'acquisto dei macchinari programmati viene mantenuto e, si suppone, anche quelli esistenti verrebbero spostati nella nuova ubicazione), si è dell'avviso che l'iniziativa stessa debba mantenere l'inquadramento nella tipologia originaria, e che debba essere modificata la sola ubicazione dell'impianto. La domanda di agevolazioni mantiene la propria validità qualora sussistano le condizioni di cui alla risposta al quesito S.Paolo inserito tra i Quesiti Vari dell'allegato al verbale del 6 febbraio 1997.*

D. (Interbanca) Azienda che ha presentato tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica ad eccezione della parte numerica del business plan. Si chiede se in mancanza di tale documentazione l'Istituto istruttore può respingere la domanda di intervento. In caso di risposta negativa si chiede come si deve procedere.

R. *Il punto 1 della circolare n. 39048 del 4.12.1996 conferma, anche per la seconda applicazione della normativa (domande presentate entro il 31.12.96), gli orientamenti per la redazione del business plan validi per la prima applicazione e fissati con la circolare n. 37835 dell'8.3.96. Detti orientamenti escludono la redazione della parte numerica del business plan per determinati casi (investimenti inferiori ad uno o a tre miliardi, investimenti che non determinano variazioni significative nei costi e nei ricavi, ecc.) e la rendono facoltativa in tutti gli altri.*

D. (B. Napoli) Una società in nome collettivo, in origine costituita da soli due soci, operante nel settore manifatturiero, ha presentato domanda di agevolazioni, attualmente in corso di istruttoria. Dall'esame della documentazione, abbiamo rilevato che sin dal 1988 è venuta meno la pluralità dei soci, in quanto risulta verbale di cessione di quota da un socio all'altro. Al riguardo, la locale Prefettura ha precisato di non essere in grado di fornirci la prevista certificazione antimafia, stante la presenza di una Snc costituita da un solo socio. Alla luce di tale circostanza e avuto riguardo all'art. 2308 cc (che rinvia all'art. 2272 cc, punto 4) che prevede tra le cause di scioglimento delle "società in nome collettivo" la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, Vi preghiamo di chiarirci se tale situazione possa costituire elemento di esclusione dalle agevolazioni.

R. *Secondo l'art. 2272 cc, punto 4, una società deve considerarsi sciolta allorchè venga a mancare per più di sei mesi la pluralità dei soci. Dal momento che per la snc di cui al quesito detta pluralità è venuta meno nel 1988 e non è stata ricostituita nei sei mesi successivi, la domanda di agevolazioni non può essere ritenuta valida non potendosi considerare in quel momento vigente la società istante.*

3. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

D. (B. di Sardegna) L'impresa è una S.r.l. che intende riattivare un impianto per la produzione di farine proteiche e grassi animali (ISTAT 15.11.1) utilizzando gli scarti e le carcasse della macellazione animale, che diversamente creerebbero grossi problemi per lo smaltimento. Il programma è rappresentato per circa 2/3 dall'acquisto di mezzi per la raccolta degli scarti di

macelleria presso gli impianti di macellazione. Si tratta di automezzi speciali sottoposti ad omologazione da parte del Ministero della Sanità. Devono essere a tenuta stagna contro la fuoriuscita di liquami organici. Devono avere un sistema particolare di carico e di scarico. Gli automezzi sono funzionali all'impianto, nel senso che non possono essere sostituiti con niente altro. Per esempio la consegna di materie prime o di merci di una industria manifatturiera, può essere effettuata anche con mezzi di un'altra impresa che svolge attività di trasporto, ma quale impresa potrebbe avere interesse a dotarsi di mezzi speciali che servano solo per il trasporto di scarti di macelleria, se non la stessa impresa che poi li trasformerà. In questo caso gli automezzi devono essere considerati indispensabili per il funzionamento dell'impianto e quindi parte anch'essi del ciclo produttivo, che in questo caso inizia dalla raccolta della materia prima e dal suo trasporto in condizioni particolari (stabilite dal Ministero della Sanità). Pertanto il programma potrebbe essere agevolabile per intero.

R. *Il bene di cui si tratta non è ammissibile alle agevolazioni. Vedasi risposta al quesito 10.44 della raccolta.*

D. (Carige) E' stata presentata (raccomandata A.R. spedita in data 31/12/96) alla scrivente concessionaria richiesta di intervento agevolativo ove l'investimento risulta in massima parte da acquisto di immobile avvenuto il 30/12/1996 quindi precedentemente alla succitata data di presentazione. L'amministratore dell'impresa richiedente, pur prendendo atto del contenuto della circolare applicativa della legge e quindi dell'impossibilità di agevolare spese sostenute ante presentazione domanda (salvo le eccezioni ben note per acquisto di terreno, ecc.) sottolinea come l'autentica della firma sul modulo di domanda sia stata apposta da Notaio in data 27/12/1996 (quindi ante perfezionamento dell'atto pubblico di acquisto dell'immobile) e come non gli sia risultato possibile presentare/spedire la domanda entro il 30 dicembre per motivi di causa maggiore (condizioni atmosferiche decisamente avverse sulla Liguria ed in particolare nell'area genovese).

R. *Come chiaramente indicato dall'art. 4, comma 3 del regolamento, le spese "sono ammesse... qualora sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione" data che, ai sensi del punto 5.4 della circolare n. 38522, è quella del timbro postale di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero, nel caso di raccomandata a mano, del timbro di accettazione del soggetto ricevente. La norma richiamata non consente, pertanto, l'ammissibilità della spesa sostenuta il 30/12/96 nell'ambito di una domanda presentata il 31/12/96. Né d'altra parte si comprende la motivazione addotta dall'impresa allorché le prospettate condizioni atmosferiche avverse, che non avrebbero consentito la presentazione della domanda prima del 31/12/96, non avrebbero, comunque, impedito la sottoscrizione del modulo presso il notaio il 27 dicembre e l'acquisto dell'immobile il 30 dicembre.*

D. (Irfis) Una Srl costituita con atto del 20.12.96 in corso di omologazione e avente per oggetto sociale la produzione e l'imbottigliamento dell'olio di oliva, ha presentato richiesta di agevolazioni contributive ai sensi della L. 488/92 a fronte di un progetto di spesa comprendente, tra l'altro, l'acquisto di un capannone industriale di proprietà di una Snc operante nello stesso settore della richiedente. Quest'ultima società, i cui componenti sono legati da stretti vincoli di parentela coi soci promotori della neo costituita Srl, risulta in atto fortemente esposta nei confronti del sistema bancario dove è appostata a sofferenza per importi di rilevante entità. Nei confronti della stessa l'Irfis ha recentemente avviato azioni esecutive per il recupero dei crediti nascenti da precedenti operazioni di finanziamento (tanto il predetto immobile che altri offerti in garanzia, nonché quelli rinvenuti di proprietà dei fidejussori, sono stati recentemente sottoposti a pignoramento). Con riguardo al complesso industriale, rientrante nel citato progetto di investimenti, è il caso infine di rilevare che il preliminare di vendita stipulato tra le parti che disciplina i termini del suo trasferimento prevede tra l'altro che l'efficacia del contratto è sospensivamente condizionata

all'ottenimento, da parte del promittente acquirente, delle agevolazioni sulla L. 488 entro il 31.12.97. Sulla base di quanto precede e al di là di ogni valutazione tecnico-economica che potrà emergere in sede di esame istruttorio, non sembra che sussistano i requisiti per l'ammissione dell'iniziativa proposta ai benefici di cui alla L. 488/92, in ragione sia dei vincoli in atto esistenti sull'immobile industriale incluso nel progetto di spesa, sia anche in relazione all'opportunità di intervento per la spesa di acquisto del cespite, stante gli stretti vincoli di parentela (figli/genitori) tra i soci promotori della nuova società ed i componenti della società venditrice.

R. Secondo quanto desumibile dalle indicazioni fornite dalla banca concessionaria, l'iniziativa dovrebbe svilupparsi all'interno di un capannone industriale da acquistare, sottoposto a pignoramento a seguito delle azioni esecutive per il recupero di crediti. Ciò dovrebbe condurre ad escludere la relativa spesa dalle agevolazioni e, di conseguenza, ad istruire l'iniziativa proposta con esito negativo, venendo a mancare l'immobile ove sviluppare l'attività produttiva. Quest'ultima, oltretutto, è sottoposta a precise limitazioni di ammissibilità ai sensi del punto 2 della circolare n. 37835 dell'8.3.96. Gli altri elementi evidenziati dalla banca concessionaria non costituiscono motivi di non ammissibilità dell'iniziativa.

4. QUESITI RELATIVI AI MEZZI PROPRI

D. (S. Paolo) I nuovi mezzi possono essere costituiti da utili. In tal caso si considerano anche le perdite del periodo. Se la 1° quota di contributo viene portata per il 50% a c/economico, il risultato dell'anno potrebbe essere un maggiore utile o una minore perdita.

E' il risultato finale di bilancio che occorre considerare, anche se influenzato dalla contabilizzazione del contributo ?

R. Il capitale dell'impresa da computare ai fini dell'indicatore n. 1 è quello effettivamente destinato alla copertura del programma agevolato, tant'è che lo stesso viene preso in considerazione nel limite della differenza tra gli investimenti ed il contributo concesso. Premesso ciò, l'utile generato dal contributo netto erogato sullo stesso programma, ancorché accantonato, non può essere computato ai fini di cui si tratta, configurandosi la doppia valutazione di una stessa fonte di copertura.

D. (M. Toscano) Si verificano casi nei quali Società già ammesse alle agevolazioni nel primo anno di applicazione della legge abbiano presentato per le graduatorie 1997 nuovi progetti relativi a nuovi investimenti da effettuare. In tali casi spesso il programma precedente si sovrappone temporalmente a quello nuovo. Analogamente al criterio adottato per i dipendenti (l'anno "precedente" del nuovo programma coincide con quello a "regime" del vecchio), anche per il capitale proprio preesistente ci sembra che si ponga la necessità di evitare una "duplicazione" di valori e di attribuire al nuovo programma esclusivamente la quota parte non imputabile al vecchio progetto. Si ritiene pertanto opportuno che vengano esplicitati i criteri da adottare al fine di uniformare la metodologia di lavoro delle diverse Banche concessionarie. Si richiede inoltre se tale ipotesi di lavoro debba essere applicata esclusivamente quanto il precedente ed il nuovo progetto si sovrappongono temporalmente (la data di ultimazione del precedente progetto è successiva a quella di avvio del nuovo) o anche negli altri casi (il precedente programma risulta già concluso alla data di avvio del nuovo).

D. (Irfis) Una società ha già avuto deliberato un contributo in c/capitale ex L. 488 a valere sulle risorse '96 a fronte di un programma di investimenti iniziato nel '96 e che sarà completato entro il 30.6.98. La stessa ha presentato richiesta di contributo ex L. 488 a valere sulle risorse per l'anno 1997 a fronte di un nuovo programma di ampliamento che sarà avviato a partire dal 30.6.97 e completato entro il 1999 (intersecazione di programmi). Premesso che i due programmi dovranno

essere ritenuti autonomi, si chiede se tra gli "aggiornamenti" del quadro E della relazione istruttoria debbano essere considerati (e come): gli investimenti del precedente programma, ivi compresi quelli da effettuare sino al 30.6.98; il contributo in c/capitale ex L. 488 già deliberato a fronte dello stesso; gli apporti di capitale proprio previsti nel periodo di realizzazione del precedente programma, ivi inclusi quelli ancora da effettuare; l'importo del "capitale proprio preesistente" già considerato per la precedente richiesta di agevolazioni. Considerato, infatti, che trattasi di ampliamento e che l'esercizio "precedente" coincide con quello a regime del precedente programma, appare necessario un confronto significativo tra i risultati economico-finanziari "precedenti" e i risultati economico-finanziari "successivi" al nuovo programma (anche per una coerente elaborazione del business plan).

R. *Nel caso in cui un'impresa realizzi più programmi di investimento, per i quali richieda le agevolazioni della Legge n. 488/92 a valere sulle disponibilità finanziarie di uno stesso anno ovvero, con domande in tempi diversi, su quelle di anni differenti, al fine di garantire una uniforme applicazione della norma per la determinazione del capitale proprio preesistente effettivamente attribuibile a ciascun programma, da indicare al punto E3.2 della relazione istruttoria, si procede come segue:*

- ◇ *Nel caso di più programmi presentati a valere sulla stessa graduatoria, si calcola, secondo i criteri di cui al punto 6.2 della circolare n. 38522/95, il valore del capitale preesistente relativo al programma avviato per primo e lo si attribuisce a ciascuno di detti programmi in proporzione ai rispettivi investimenti attualizzati alla data e con il tasso relativi al programma avviato per primo.*
- ◇ *Nel caso in cui alla data di rilevazione del capitale preesistente del programma in esame ne sia in corso un altro a valere su una graduatoria precedente, al fine di determinare la parte preesistente dei mezzi propri dell'impresa destinabile alla copertura del programma in esame - con riferimento ai prospetti D4.1 del modulo di domanda ed E1 della relazione istruttoria - occorre rettificare opportunamente le singole poste, determinandone il valore al netto degli effetti riconducibili al programma precedente ed ancora in corso. Pertanto, ferme restando le previste rettifiche non riconducibili a detto programma precedente, si portano in detrazione dalle poste A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) e B (Immobilizzazioni) dell'ATTIVO e dalle poste A (Patrimonio netto) e D (Debiti oltre l'esercizio successivo) del PASSIVO i valori riconducibili al programma precedente già compresi nell'ultimo bilancio approvato a data quanto più prossima possibile a quella di avvio a realizzazione del programma in esame, senza, naturalmente, tenere conto delle variazioni intervenute in dette poste tra la data di chiusura di detto bilancio e quella di rilevazione del capitale preesistente del programma in esame e riconducibili al programma precedente. Ai fini di tali detrazioni, la banca concessionaria può avvalersi di specifiche dichiarazioni del legale rappresentante della ditta. Una volta determinata la differenza tra i capitali permanenti e le attività immobilizzate come sopra calcolati, e determinato l'importo minore tra detta differenza e l'entità del patrimonio netto di cui al punto D.4.1.5 della domanda ovvero del punto E.1.5 della relazione istruttoria, si detrae dal risultato il valore della parte preesistente del capitale proprio calcolato ed attribuito al programma precedente, nei limiti in cui detto valore ha concorso alla formazione dell'indicatore.*

D. (Centrobanca) Una ditta individuale, che ha presentato domanda a valere sui fondi del 1996, ha ottenuto il decreto di concessione provvisoria, per un programma di investimenti iniziato nel corso

del 1991 e concluso a fine 1995, coma da dichiarazione di ultimazione già inoltrata. Tale programma prevedeva nuovi apporti di mezzi propri da versare nel corso di realizzazione dello stesso. La verifica condotta tramite la documentazione prevista dalla normativa, oltre che con le scritture contabili del libro giornale presentati dalla ditta all'atto della richiesta di erogazione della prima quota, mostra che gli incrementi di patrimonio netto effettivamente verificatisi sono inferiori a quelli previsti dall'azienda in sede di presentazione della domanda, per effetto di utili conseguiti e parzialmente distribuiti al coniuge del titolare. Si chiede se sia possibile erogare la suddetta prima quota del contributo previsto dal decreto di concessione provvisoria.

R. *La circolare n. 38522/95, al punto 6.2 prevede che, per le ditte individuali, la parte nuova del capitale proprio sia valutata in relazione agli incrementi del patrimonio netto risultanti dai "prospetti delle attività e passività" relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma, che l'impresa deve produrre anno per anno alla banca concessionaria. Dal momento che il punto A.3 dell'allegato n.10 alla stessa circolare non prevede, per le sole ditte individuali, alcuna condizione legata alla dimostrazione del capitale proprio, si ritiene che gli eventuali scostamenti rilevati dalla banca attraverso i suddetti prospetti annuali debbano essere computati ai fini della verifica a consuntivo di cui al punto 6.6 della circolare citata e non debbano costituire ostacolo all'erogazione.*

D. (B. Mediocredito) Qualora il programma di investimenti venga ultimato nel corso dell'esercizio, possono essere utilizzati, ai fini della verifica di cui al punto 6.6 della circolare n. 38522/95, gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati, entrambi al netto delle perdite, relativi all'intero esercizio ?

R. *La risposta è positiva e vale anche per i programmi avviati a realizzazione nel corso dello stesso esercizio, in quest'ultimo caso nella misura in cui non già eventualmente computati nella determinazione del capitale proprio preesistente ai sensi del punto 9.2 della direttiva n. 38129 del 18.4.96.*

D. (B. Napoli) Una ditta ha presentato nella decorsa campagna due domande, che per brevità chiameremo "A" e "B", poi ammesse ai benefici. Il progetto "A", ripresentato ex art.12, comma 1, riguarda investimenti completamente realizzati e pagati con ricorso a fonti interne ed a mutuo a tasso ordinario. Per tale programma la ditta ha ottenuto la concessione di un contributo di circa LM. 10.000. Il progetto "B" riguarda, invece, un nuovo programma di ampliamento, avviato nel corso del 1995 con ultimazione prevista per il 1998. Anche per tale programma la ditta ha ottenuto un contributo di circa LM. 5.500 a condizione che proceda ad un aumento di capitale di non meno di LM. 7.000. La contestuale presentazione dei due progetti nella scorsa campagna non ha consentito di utilizzare il contributo di LM. 10.000 del programma "A" nel computo del capitale preesistente del programma "B", non essendo ovviamente noto l'esito della richiesta. Allo stato la ditta chiede di poter assimilare il contributo del progetto "A" agli utili non distribuiti e/o ad ammortamenti anticipati in modo da poter utilizzare detto importo per l'assolvimento degli impegni assunti in ordine agli apporti di capitale del programma "B".

R. *La circolare n. 38522/95 prevede, al punto 6.2, che, ai fini della determinazione della parte preesistente del capitale proprio, i dati del bilancio approvato a data quanto più prossima possibile a quella di avvio del programma possano essere rettificati anche per tenere finanziariamente conto, tra l'altro, di eventuali contributi già concessi ma non ancora contabilizzati alla data di avvio del programma in essere. Nel rispetto dello spirito della norma, si ritiene che di detto contributo si possa tener conto, nella misura contabilizzata a patrimonio, anche se non ancora concesso alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, allorchè venisse concesso in un momento successivo; ciò a rettifica del valore del capitale preesistente e, naturalmente, in misura sempre commisurata agli investimenti del programma precedente contabilizzati alla data di avvio del programma in*

esame. In relazione all'incremento della parte preesistente verrebbe, così, corrispondentemente ridotta la parte nuova e l'eventuale collegata condizione per l'erogazione.

D. (S. Paolo) Posto che la parte nuova del capitale investito nell'iniziativa può essere rappresentata dagli ammortamenti anticipati, si prospetta il caso di una società che ha effettuato, nei bilanci 1995 e 1996, maggiori ammortamenti così calcolati : differenza tra l'aliquota ritenuta congrua da un punto di vista economico-tecnico (3,3%) in base alla vita media del bene (30 anni) stimata da una perizia (trattasi di un impianto di cracker) e l'ammortamento calcolato pari al 50% di quello fiscalmente ammesso (8 anni, aliquota del 12,5%). La società ha effettuato questi maggiori ammortamenti al fine di non perdere il beneficio fiscale. Infatti se avesse ammortizzato meno del 50% dell'aliquota fiscale non avrebbe mai più potuto recuperare tale differenza. Pertanto questi maggiori ammortamenti rappresentano senz'altro una forma di autofinanziamento, così come confermato anche dalla società di revisione che ne evidenzia in bilancio l'impatto sull'utile di esercizio. La banca concessionaria ritiene pertanto, vista la medesima natura, di assimilare i predetti maggiori ammortamenti a quelli anticipati previsti dal regolamento della L. 488/92, in quanto trattasi pur sempre di una riserva costituita dalla società da finalizzare alla copertura dell'investimento.

R. La normativa fiscale fissa determinati coefficienti di ammortamento massimo, con riferimento a categorie di beni omogenei e avendo riguardo al normale deperimento e consumo nei vari settori produttivi. L'ammortamento calcolato entro i limiti dei coefficienti ammessi prende il nome di ammortamento ordinario. La misura ordinaria dell'ammortamento può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore, e si ha l'ammortamento accelerato, ovvero attraverso una maggiorazione pari all'ammortamento ordinario, nell'esercizio in cui il bene entra in funzione e nei due successivi; si ha, in questo caso, l'ammortamento anticipato. L'ipotesi indicata dalla banca concessionaria è quella del minimo ammortamento ordinario consentito (50% del coefficiente massimo) e non può essere presa in considerazione ai fini di cui si tratta.

5. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. (M. Lombardo) Un oleificio che attualmente produce olio grezzo intende presentare domanda di contributo a fronte di un programma riguardante l'acquisto di impianti per la raffinazione dell'olio grezzo stesso. Tenuto conto che la quantità prodotta dall'azienda rimarrà invariata, seppure con olio che verrà venduto raffinato anziché semilavorato, si ritiene ammissibile la domanda.

R. Ferma restando la totale esclusione dalle agevolazioni delle iniziative nel settore dell'olio di sansa, quelle nel campo dell'olio di oliva possono essere ammesse ai soli fondi nazionali purché non comportino un incremento della produzione totale dell'oleificio, salvo che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate. L'iniziativa prospettata, dal momento che sembrerebbe comportare un ampliamento "verticale" dell'unità produttiva, senza incrementare la produzione massima totale ma modificandola da olio grezzo ad olio raffinato, può essere considerata ammissibile ai soli fondi nazionali.

D. (B. di Sardegna) L'impresa è una S.r.l. che intende realizzare una nuova iniziativa nel settore "recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici" (ISTAT 37.1). Il business plan precisa che : "l'obiettivo della società sarà quello di recuperare il 100% dei materiali che compongono le auto dismesse. A completamento dell'attività produttiva di cui sopra la società prevede di produrre pezzi di ricambio rigenerati, rappresentati da parti delle auto (elettriche e meccaniche) non destinate alla demolizione e pertanto recuperabili". Le proiezioni del conto economico prevedono che nell'anno a regime il 18% dei ricavi provenga dalla rottamazione e

l'82% dalla vendita di pezzi di ricambio rigenerati. L'ISTAT 1991 precisa alla classe 37.10 che i prodotti finali di questa attività devono essere prodotti intermedi che si prestano all'impiego in una ulteriore lavorazione e che questa classe non comprende la vendita all'ingrosso di cascami e rottami, senza trasformazione industriale (vedi 51.37) e neppure la vendita all'ingrosso o al dettaglio di articoli di seconda mano (vedi 52.50). Poiché i ricavi dell'iniziativa in questione sarebbero rappresentati in misura preponderante (82%) dalla vendita dei pezzi di ricambio rigenerati (vendita di articoli di seconda mano, anche se rigenerati), si ritiene che l'iniziativa non sia agevolabile.

R. Sull'argomento si richiama quanto già chiarito con la risposta al punto 8.26 della raccolta.

D. (EPF) Può essere ammessa alle agevolazioni della L. 488/92 una società che opera nel campo dei servizi di vigilanza, investigazioni e indagini private per conto terzi, trasporto di merci pregiate e corsi di addestramento per guardie giurate? In particolare l'investimento prevede l'acquisto di un immobile, di appositi macchinari ed attrezzature e di auto e furgoni blindati. Le autovetture possono, in questo caso, essere considerate strettamente necessarie al ciclo produttivo?

D. (EPF) Una società ha richiesto le agevolazioni per un programma di investimenti concernente la realizzazione di un nuovo impianto volto alla "gestione e conduzione di scuole ed istituti di istruzione, a carattere privato di ogni ordine e grado". Dal business plan allegato risulta in particolare che parte consistente dell'attività è costituita dalla gestione di corsi professionali per puericultrici e fisioterapisti. Può tale attività ritenersi ammissibile?

R. L'allegato n. 3 alla circolare n. 38522/95 non prevede, tra le varie articolazioni ammissibili, servizi del tipo indicato nel quesito.

D. (B. Napoli) Una società avente per oggetto sociale la gestione di un laboratorio tecnologico per le prove sui calcestruzzi, sugli acciai, sui laterizi e sui materiali da costruzione in genere, per le prove geotecniche in sito ed in laboratorio ed ogni altra prova inerente l'industria delle costruzioni in genere, nonché lo svolgimento delle attività ad esse connesse, inquadrabile come impresa fornitrice di servizi, ha richiesto le agevolazioni ex L. 488 per l'ammodernamento del laboratorio, consistente nell'acquisto di nuove attrezzature per eseguire prove su materiali da costruzioni, prove geotecniche e collaudi. A partire dal mese di aprile 1997 la società sarà in grado di rilasciare certificazioni sulla qualità dei materiali da costruzione ai sensi della L. 1086/71. Il programma di investimenti per cui si chiedono le agevolazioni è diretto in parte all'acquisto di attrezzature per lo svolgimento dell'attività di certificazione dei materiali da costruzione ed in parte all'acquisto di macchinari per l'esecuzione di prove geotecniche e collaudi. Ritenendo che l'attività di certificazione dei materiali sia configurabile come un servizio alla produzione degli stessi, si chiede un chiarimento sull'ammissibilità alle agevolazioni ex L. 488 dell'attività di prove geotecniche e collaudi, che si configura come un servizio di progettazione, principalmente diretto alle costruzioni e non della produzione industriale.

D. (B. Napoli) Per quanto riguarda le attività di consulenza tecnico-economica, vale l'esclusione delle progettazioni esecutive per opere ed impianti fissi a carattere strumentale e di quelle di routine, come avveniva con la L. 64/86 in base alle specifiche direttive?

R. Fermo restando, come sottolineato più volte, che la individuazione della classificazione ISTAT, per le attività estrattive e manifatturiere, o della lettera dell'allegato al regolamento, per quanto concerne le attività di servizi, è di stretta ed esclusiva competenza della banca concessionaria, si chiarisce, in linea generale, che l'attività che devono svolgere le imprese che operano nel settore dei servizi per ottenere le agevolazioni della L. 488 non devono necessariamente essere destinate alle attività produttive industriali. Si chiarisce, inoltre, che il riferimento alle direttive della L. 64/86 è assolutamente errato e fuorviante in quanto tali direttive si riferivano alle agevolazioni per l'acquisto di servizi e non per la fornitura degli stessi.

6. QUESITI RELATIVI AGLI INDICATORI

D. (M. Toscano) L'art 8, comma 1, lett. f, del D.M. 20.10.1995 N. 527, prevede l'ipotesi di revoca delle agevolazioni per scostamenti dei primi due indicatori. Si richiede in proposito:

- lo scostamento negativo di un parametro può essere compensato con quello positivo dell'altro parametro che eventualmente evidenzia un valore superiore a quello assunto per la formazione della graduatoria (es. : la società ha apportato meno capitale rispetto a quanto previsto ma ha assunto più dipendenti dei previsti, sempre ovviamente riconducibili all'iniziativa) ?

- nel caso in cui uno dei due parametri sia pari a zero, lo scostamento massimo consentito di 30 punti percentuali si applica all'unico parametro valorizzato o si deve comunque riferire alla media dei due parametri (in tale seconda ipotesi lo scostamento massimo consentito diverrebbe di fatto di 60 punti)?

R. *L'art. 8, comma 1, lettera f) del regolamento prevede che si debba fare riferimento alla media degli scostamenti dei primi due indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria senza precisare se gli scostamenti debbano essere solo in diminuzione. E' pertanto possibile che lo scostamento negativo di un parametro sia compensato da quello positivo dell'altro, sempre che gli scostamenti positivi siano effettivamente attribuibili all'iniziativa (il capitale proprio, in particolare, non può superare i limiti massimi di cui al punto 6.2 della circolare n. 38522/95). La media degli scostamenti si calcola anche con riferimento agli indicatori che, nella formazione della graduatoria, assumono valore pari a zero.*

D. (B. Mediocredito) Gli ammortamenti accelerati possono essere utilizzati alla stregua degli ammortamenti anticipati ai fini del calcolo dell'indicatore n. 1 ?

R. *In relazione alla diversa natura, per i fini di cui si tratta, degli ammortamenti anticipati e di quelli accelerati, questi ultimi non possono essere utilmente valutati per il calcolo dell'indicatore n. 1.*

D. (M. Lombardo) L'azienda nella domanda prevedeva di concludere gli investimenti entro il 31.12.1996. Di fatto tali investimenti termineranno nel 1998. L'azienda era tenuta a dare comunicazioni preventive entro il 31.12.1996 ? Si ritiene di no, considerato che la stessa ha a disposizione 48 mesi dalla data di presentazione della domanda per ultimare il programma. Dovrà pertanto darci comunicazione entro 1 mese dalla data di ultimazione effettiva dei lavori. Di conseguenza gli eventuali apporti da effettuare per la parte nuova di capitale proprio, nonché l'incremento occupazionale previsto, saranno considerabili anche per gli esercizi 1997 e 1998 fermo restando che nel calcolo finale dei primi due indicatori di cui all'art.6 comma 4 la media dei relativi scostamenti non superi i 30 punti percentuali in diminuzione.

R. *Il programma di investimenti agevolato ai sensi della L. 488/92 deve essere ultimato entro 48 mesi dalla data della domanda o entro 54 mesi, nel caso di domanda presentata ai sensi dell'art.12 del regolamento. Solo nel caso in cui l'impresa intenda richiedere una proroga oltre i 48 mesi la nuova data di ultimazione deve essere comunicata entro quattro mesi dalla scadenza dei 48 mesi stessi, mentre il termine di 54 mesi, essendo già comprensivo della proroga, non è ulteriormente prorogabile. Al di fuori dei casi prospettati, l'impresa non ha alcun obbligo di comunicare preventivamente la modifica della data di ultimazione del programma ed è in riferimento a quella aggiornata ed alla conseguente nuova data di entrata a regime che vanno accertati rispettivamente il valore del capitale proprio ed il numero di occupati attivati ai fini del calcolo degli indicatori e del loro eventuale scostamento.*

7. QUESITI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO

D. (CIS) Una nuova società, avendo acquistato uno stabilimento industriale da una ditta ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della L. n. 95/79, ha fatto richiesta di agevolazioni a fronte della riattivazione dell'impianto con contestuale programma di ampliamento volto al rilancio dell'attività produttiva preesistente, definendo l'iniziativa in domanda quale "nuovo impianto" convenzionale, in considerazione dell'ammontare dei nuovi investimenti confrontato con il valore di quelli preesistenti. La società venditrice, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, aveva interrotto l'attività produttiva. Ottenuta l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il Commissario aveva successivamente provveduto a riavviare gli impianti, con l'autorizzazione per la prosecuzione provvisoria dell'esercizio d'impresa limitatamente ad un periodo di due anni (periodo massimo consentito dalla legge). In prossimità dello scadere di tale termine il Ministero Industria, di concerto con quello del Tesoro, conseguentemente all'impegno da parte della società acquirente di proseguire l'attività produttiva e ad assumere i dipendenti in forza alla cedente, autorizzava la vendita dello stabilimento e decretava, a far data da tale atto, la cessazione dell'esercizio provvisorio d'impresa da parte del Commissario. Questi, immediatamente prima del passaggio di proprietà, procedeva al licenziamento di tutto il personale dipendente, che veniva assunto subito dopo dalla nuova società. Atteso quanto sopra, considerato che la prosecuzione dell'esercizio di impresa da parte del commissario rivestiva carattere di urgenza, provvisorietà e temporaneità, finalizzate al mantenimento in efficienza degli impianti per un miglior collocamento dello stabilimento, si ritiene che la sopradetta iniziativa possa essere inquadrata quale "riattivazione" di impianto.

R. *Secondo quanto desumibile dal quesito, l'impianto, al momento dell'acquisto, non si trovava in stato di inattività e, pertanto, appare più corretto l'inquadramento indicato dall'impresa, sempre che vi sia un incremento di occupati e di capacità produttiva e che gli impianti preesistenti presentino un valore irrilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi.*

8. QUESITI RELATIVI AI PROGRAMMI MISTI

D. (EPF) A fronte di un programma misto, ammesso all'agevolazione per £M. 8.651,1, di cui £M. 5.151,1 in ordinario e £M. 3.500 in leasing, l'impresa intende modificare la composizione degli investimenti in leasing e la tempistica di realizzazione. Infatti, a fronte di un macchinario acquisito con contratto del 1995, pari a 1.500 milioni, l'impresa intende rinunciare all'agevolazione per quello specifico bene e conservare l'agevolazione della L. 488 a favore di un altro contratto ancora da stipulare con la stessa società di leasing, la cui spesa verrebbe comunque effettuata nell'arco di realizzazione del programma.

R. *In linea di massima, è consentito che all'interno di un programma già agevolato l'impresa possa apportare modifiche ai beni ed ai tempi di acquisto degli stessi, purchè il programma medesimo non subisca variazioni sostanziali e purchè i tempi si mantengano all'interno dei limiti temporali consentiti. Ciò vale anche se il programma è in tutto o in parte realizzato con il ricorso al leasing. Per il caso prospettato, dal momento che il nuovo bene non sostituirebbe quello originariamente previsto ma si aggiungerebbe allo stesso, è opportuno condurre un'accurata verifica circa la compatibilità del nuovo bene con il programma approvato.*

